

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI CYBER SICUREZZA

Indice

1	Premessa	3
1.1	Definizioni	3
1.2	Contesto di riferimento	3
2	Oggetto	3
2.1	Modalità di erogazione del servizio	4
2.2	Piano di lavoro	5
2.3	Requisiti minimi dei professionisti impiegati	5
3	Gestione del contratto	5
3.1	Durata	5
3.2	Responsabile delle attività contrattuali	6
3.3	Adempimenti per la Sicurezza	6
3.4	Riservatezza	6
3.5	Verifica di conformità	6
4	Modalità di fatturazione e pagamento	7
5	Penali	7

1 Premessa

1.1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **CONSIP**: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- **Capitolato tecnico**: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- **Contratto**: il contratto che verrà stipulato tra la CONSIP e lo Studio Legale ed enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- **Servizio**: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Studio Legale**: lo Studio Legale affidatario del servizio;
- **Responsabile delle attività contrattuali**: la persona individuata dallo Studio Legale come interlocutore di CONSIP e responsabile di tutte le attività contrattuali.

1.2 Contesto di riferimento

Il 20 maggio 2025 è entrato in vigore il DPCM 30 aprile 2025 adottato dal Governo in attuazione della Legge n. 90/2024, con l'auspicabile obiettivo di rafforzare la resilienza nazionale contro minacce cyber nell'ambito del procurement pubblico, incentivando l'impiego di tecnologie di cyber sicurezza che garantiscano idonei livelli di affidabilità (di qui in seguito "**DPCM Cyber Sicurezza**").

Il DPCM Cyber Sicurezza prevede una serie di disposizioni inedite ed immediatamente esecutive destinate a favorire la tutela di interessi nazionali strategici e di sicurezza nazionale, per assicurare soluzioni informatiche che non costituiscano vettori di compromissione per i sistemi informativi nazionali. Le disposizioni del suddetto Decreto potrebbero, pertanto, avere un impatto nelle gare bandite da Consip.

Nell'ambito del contesto sopra delineato, Consip ha l'esigenza di acquisire i servizi di consulenza legale volti a supportarla (i) nell'applicazione delle disposizioni del DPCM Cyber Sicurezza alle iniziative di gara sopra descritte e (ii) nelle varie problematiche che potrebbero insorgere nell'ambito della normativa in questione (es. Direttiva NIS2, L.90/2024 ecc.).

2 Oggetto

L'oggetto del presente Capitolato riguarda:

- (i) la corretta applicazione delle disposizioni del DPCM Cyber Sicurezza relativamente alle gare indette dalla Consip e destinate a favorire la tutela di interessi nazionali strategici e di sicurezza nazionale;
- (ii) la risoluzione di varie problematiche che potrebbero insorgere dall'applicazione della normativa sulla Cyber Sicurezza nell'ambito della normativa in questione (es. Direttiva NIS2, L.90/2024 ecc.).

L'incarico di consulenza previsto nel periodo di durata contrattuale è relativo alla realizzazione delle seguenti attività di massima, suddivise nei principali ambiti di intervento di seguito riportati:

- analisi degli impatti delle disposizioni del DPCM Cyber Sicurezza sulle gare bandite da Consip e individuazione degli adempimenti da porre in essere;
- assistenza per la realizzazione degli adempimenti individuati;
- consulenza e assistenza nelle eventuali questioni che potrebbero insorgere dall'applicazione della normativa sulla cyber sicurezza;
- realizzazione di eventuali ulteriori iniziative che verranno dettagliate in fase di redazione del Piano di lavoro di cui al successivo par. 2.2.

2.1 Modalità di erogazione del servizio

Lo Studio Legale, nell'espletamento del servizio di consulenza, dovrà operare nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità come previsto dalla normativa vigente (articolo 19, comma 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175). Inoltre, dovrà operare nel rispetto della disciplina dell'incompatibilità e inconfiribilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e di quella del c.d. revolving doors di cui al combinato disposto dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 e dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001.

Tutte le attività oggetto del presente Capitolato dovranno, inoltre, essere svolte in conformità ai parametri di riservatezza, segretezza e sicurezza delle informazioni, dettati dalle policy di Consip e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e alle procedure vigenti in Consip.

Lo Studio Legale deve provvedere a svolgere il servizio richiesto nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Consip e riportati nel Piano di lavoro; deve provvedere inoltre al coordinamento e all'organizzazione delle attività assegnate.

Lo Studio Legale non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione fornita dalla Consip al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato. Tutta la documentazione prodotta a supporto delle attività oggetto del servizio dovrà essere conforme agli standard aziendali Consip o comunque concordata preventivamente. Lo Studio Legale metterà a disposizione della Consip tutto quanto necessario per l'espletamento delle attività oggetto del servizio. Al termine delle attività quanto prodotto sarà consegnato a Consip.

Tutte le comunicazioni o richieste scambiate tra Consip e lo Studio Legale devono essere effettuate utilizzando i canali di comunicazione descritti nel presente documento.

La Consip si riserva la facoltà di sospendere in qualunque momento le attività affidate allo Studio Legale e di richiedere la consegna di quanto eventualmente prodotto al momento della richiesta di sospensione.

Resta inoltre inteso che nell'erogazione del servizio descritto, lo Studio Legale si assume la responsabilità di adottare sistemi, procedure e fare riferimento a principi e valori coerenti con quanto esposto nel Codice Etico di Consip.

2.2 Piano di lavoro

Consip, entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, convocherà una riunione di kick off in cui illustrerà gli obiettivi del servizio e concorderà con lo Studio Legale le modalità per lo svolgimento dell'*assessment* iniziale, al fine di individuare ambiti, interventi e relative priorità.

L'*assessment* dovrà concludersi **entro 7 giorni lavorativi** dalla data di kick off e avrà come output la produzione di un Piano di lavoro, redatto dallo Studio Legale, che illustri in dettaglio gli interventi individuati e la relativa tempistica di attuazione.

Il Piano di lavoro dovrà essere condiviso e approvato da Consip.

Consip potrà richiedere attività ulteriori, entro il valore economico indicato in offerta – relative al servizio in oggetto così come sopra descritto. L'avvio di tali attività sarà, comunque, condizionato dall'approvazione di Consip.

2.3 Requisiti minimi dei professionisti impiegati

Per lo svolgimento del servizio, lo Studio Legale dovrà prevedere la costituzione di un team di lavoro dedicato con specifiche e consolidate esperienze nelle attività oggetto dell'incarico. In particolare, lo Studio Legale dovrà impiegare figure professionali con almeno i seguenti requisiti:

- esperienza almeno decennale in ambito della consulenza legale sulla cyber sicurezza;
- aver svolto, per aziende private, enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica, attività di consulenza e assistenza nell'applicazione delle disposizioni normative relative alla cyber sicurezza.

3 Gestione del contratto

3.1 Durata

Il contratto avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula, eventualmente prorogabili in costanza di massimale, per ulteriori 6 (sei) mesi e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

3.2 Responsabile delle attività contrattuali

Lo Studio Legale dovrà comunicare a Consip, mediante compilazione del facsimile “*Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi*”, contestualmente alla presentazione dell’offerta, il nominativo del Responsabile del contratto, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Per tutta la durata contrattuale, lo Studio Legale dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione segnalando tempestivamente a Consip eventuali modifiche.

Sarà compito del Responsabile del contratto curare l’organizzazione del servizio e la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Inoltre, lo Studio Legale dovrà individuare un Referente delle attività del servizio che dovrà essere alle dirette dipendenze dello Studio Legale e costituirà l’interfaccia verso Consip.

Lo Studio Legale deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all’organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Consip.

3.3 Adempimenti per la Sicurezza

Lo Studio Legale s’impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Consip, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente Capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l’obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

3.4 Riservatezza

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra lo Studio Legale e Consip sono riservati.

3.5 Verifica di conformità

Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 116, comma 2 del Codice, dagli artt. 36 e seguenti dell’Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato tecnico, nel contratto nonché secondo le indicazioni della Consip.

Ciascun verbale di verifica di conformità positiva è elemento essenziale per la presentazione della fattura da parte dello Studio Legale.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, lo Studio Legale dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Consip in sede di verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Consip avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

Le verifiche verranno effettuate alla conclusione di ciascun bimestre contrattuale, a partire dalla data di approvazione del Piano di lavoro, di cui al par. 2.2.

4 Modalità di fatturazione e pagamento

In relazione alla tipologia del servizio oggetto del presente Capitolato, le fatture dovranno essere prodotte secondo quanto disciplinato all'art. 12 delle Condizioni contrattuali e, in particolare, le fatture potranno essere emesse bimestralmente successivamente al rilascio da parte della Consip del verbale di verifica di conformità con esito positivo, di cui al precedente paragrafo 3.5.

Come previsto al citato art. 12, comma 1, delle Condizioni contrattuali, a ciascuna fattura dovrà essere allegata la verifica di conformità di cui all'art. 9 delle Condizioni contrattuali.

5 Penali

Consip applicherà le penali, secondo le seguenti modalità:

- per ogni giorno di ritardo nel rilascio del Piano di lavoro, rispetto a quanto indicato al par. 2.2, Consip si riserva di applicare una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo;
- per ogni giorno di ritardo nel rilascio degli *output*, rispetto alle tempistiche indicate nel Piano di Lavoro, Consip si riserva di applicare una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Consip avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno dello Studio Legale, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.